

REGOLAMENTO D'ISTITUTO



LA COMUNITA' SCOLASTICA

Art. 1

L'I.I.S. "Tommaso D'Oria" è una comunità scolastica che si propone la formazione intellettuale, morale e civile dei giovani secondo i principi della Costituzione Italiana

Art. 2

La comunità scolastica è aperta alla vita del Paese, in particolare ai problemi del territorio. L'Istituto è impegnato in rapporti attivi con le famiglie, gli enti pubblici e privati e gli istituti scolastici del distretto e del territorio anche mediante la partecipazione a consorzi e a reti di scuole finalizzati al miglioramento della qualità del servizio scolastico.

L'Istituto stabilisce relazioni di collaborazione con le aziende del territorio per promuovere l'inserimento qualificato nel mondo del lavoro dei ragazzi che non proseguono gli studi.

Art. 3

L'IIS D'Oria favorisce l'orientamento scolastico dei propri studenti, valendosi anche dei rapporti che intrattiene con Università, Politecnico, scuole medie del territorio, Enti Pubblici, Distretto scolastico, centri culturali ed economici.

TITOLO II

STUDENTI

Art. 1

Gli studenti hanno diritto di:

- riunirsi in assemblea con le modalità di cui al successivo articolo 3,
- organizzare gruppi di studio, promuovere attività integrative di carattere culturale, politico e ricreativo fuori dell'orario delle lezioni sotto la vigilanza di un docente e su autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Gli studenti hanno il dovere di

- rispettare le norme del presente regolamento,
- frequentare regolarmente le lezioni,
- mantenere un comportamento improntato al rispetto delle persone e delle cose adatto alla civile convivenza,
- seguire le lezioni con attenzione, svolgere i compiti e seguire le indicazioni dei loro insegnanti.

Art. 2

L'assemblea degli studenti è l'organo fondamentale che assicura la loro iniziativa autonoma e la partecipazione attiva alla vita della scuola e della società.

Le modalità dello svolgimento dell'assemblea sono regolate dalle norme vigenti.

Art. 3

In seduta ordinaria **l'Assemblea d'Istituto** è richiesta al Dirigente Scolastico con cinque giorni di anticipo dal Comitato Studentesco, che delibera a maggioranza, oppure da un decimo degli studenti.

I rappresentanti d'Istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, possono passare per le classi per



brevi comunicazioni di carattere organizzativo.

L'Assemblea di Classe è richiesta con tre giorni di anticipo dai rappresentanti di classe o dalla maggioranza degli studenti della classe stessa

Art. 4

La Presidenza si impegna a mettere a disposizione degli studenti **locali ed attrezzature** ed a favorire le attività autorizzate di cui al precedente art. 3. Gli studenti s'impegnano a rispettare le regole sulle modalità di convocazione e gestione delle proprie riunioni.

La mancanza di rispetto delle suddette regole può configurare un'inadempienza sanzionabile.

Art. 5

Appositi spazi sono resi disponibili agli studenti per comunicazioni e giornali murali.

Non sono ammesse affissioni anonime ed in contrasto con la legge. La libertà di espressione trova regole e garanzie nel dettato costituzionale.

Le affissioni devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Art. 6

All'interno dell'Istituto, al di fuori dell'orario delle lezioni, è consentita agli studenti la **distribuzione di volantini**, purché conformi alle norme in vigore sulla stampa ed **autorizzati dal Dirigente Scolastico**.

Δrt 7

Il controllo del Dirigente Scolastico sulla stampa è esercitato nell'ambito del presente regolamento.

Art. 8

L'ingresso in Istituto è di norma fissato per le ore 07.55. E' facoltà del docente della prima ora di lezione permettere l'ingresso in ritardo entro i primi dieci minuti per motivi imponderabili (disfunzioni dei mezzi di trasporto, eventi atmosferici particolari etc). L'allievo potrà non essere ammesso in classe previo accordo del docente della prima ora con il collaboratore ausiliario responsabile della vigilanza nel corridoio. Il ritardo dovrà essere giustificato il giorno dopo. In caso di ritardo ingiustificato l'allievo sarà ammesso in classe dal Dirigente Scolastico o, in sua vece, dal docente collaboratore presente. Il ritardo che assuma carattere di abitudinarietà dovrà essere segnalato alla Presidenza, che provvederà in merito. Per esigenze di trasporto disagevole, debitamente documentate, la Presidenza ha facoltà di concedere permessi temporanei o permanenti d'ingresso posticipato o di uscita anticipata di non oltre cinque minuti.

Art. 9

La richiesta di **uscita al di fuori del normale orario di lezione** deve essere avanzata solo per esigenze eccezionali e, se richiesto, accompagnata da documentazione. Al docente spetta il controllo della regolarità della giustificazione, la firma sul libretto delle assenze che attesta la regolarità della giustificazione e l'annotazione sul registro di classe. In caso di necessità il docente può chiedere informazioni o collaborazione alla segreteria.

Le uscite possono avvenire soltanto nei cambi di ora per non interrompere l'attività didattica, salvo eventi eccezionali.



In caso di uscita anticipata, gli **allievi minorenni** devono essere prelevati a scuola dai genitori o da persona munita di delega scritta. In caso di necessità il Dirigente Scolastico o un suo rappresentante può autorizzare l'uscita senza accompagnamento.

Gli allievi maggiorenni che intendono uscire anticipatamente dalla scuola devono presentare la richiesta controfirmata da un genitore, o da chi ne fa le veci, al docente della 1° ora di lezione, il quale la annoterà sul registro di classe. La richiesta di uscita anticipata, nel caso in cui non sia controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci, dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore.

Art. 10

All'inizio dell'anno uno dei genitori (o chi ne fa le veci) degli alunni, sia minorenni che maggiorenni, ritirerà personalmente il **libretto delle giustificazioni** in segreteria e contestualmente vi apporrà la propria firma di riconoscimento.

Le **giustificazioni degli alunni maggiorenni** dovranno essere controfirmate per presa visione dai genitori, da chi ne fa le veci o dal Dirigente Scolastico. In alternativa, gli studenti maggiorenni potranno presentare certificazioni (mediche, sportive, ecc.) per giustificare l'assenza.

Le giustificazioni saranno convalidate dal docente della prima ora.

Nel caso in cui non venga presentata la giustificazione di assenze/ritardi, l'alunno sarà ammesso con riserva dal Dirigente Scolastico o da un suo incaricato, fatta salva la possibilità della scuola di mettersi in contatto con la famiglia per gli opportuni chiarimenti.

Assenze non giustificate o casi sospetti di evasione dell'obbligo scolastico sono segnalati al Dirigente Scolastico che convocherà a scuola la famiglia o adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni.

Periodicamente la famiglia sarà contattata telefonicamente dalla segreteria dell'Istituto per il controllo delle giustificazioni.

E' in via di sperimentazione la segnalazione delle assenze alle famiglie in tempo reale via sms.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la **frequenza di almeno tre quarti dell'orario** annuale personalizzato.

Sono previste le seguenti deroghe: malattia giustificata con certificato medico, attività sportive agonistiche documentate, gravi e comprovate motivazioni familiari per gli studenti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico. Tali assenze, comunque, non devono pregiudicare, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le frazioni orarie di ritardo saranno conteggiate come ore intere di assenza.

Art. 11

Tranne che per casi eccezionali affidati alla discrezionalità dei docenti, gli studenti possono uscire dalle aule solo durante l'intervallo. Durante le ore di lezione possono essere autorizzati a uscire dall'aula, in casi eccezionali, non più di uno per volta.

L'uso delle macchine distributrici e l'accesso al bar sono consentiti solo durante l'intervallo salvo autorizzazione del docente.



Art. 12

Disciplina alunni - (Vige la normativa prevista dagli art. 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 249 del 24/6/1998)

Il disturbo durante le lezioni e la mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni sono sanzionati dal Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di Classe, eventualmente anche con l'allontanamento dalla Comunità scolastica. Alla stessa sanzione sono sottoposti l'inosservanza dei doveri propri degli studenti e il mancato rispetto dei locali, degli arredi scolastici, della sicurezza nonché delle norme del presente regolamento.

Le azioni che non rispettino le norme di sicurezza danno origine a sanzioni che vanno dall'ammonizione all'allontanamento dalla comunità scolastica, secondo il grado di pericolosità generato dalle azioni stesse.

Chiunque arrechi danni a suppellettili, arredi, attrezzature sarà soggetto al **rimborso** o al ripristino delle condizioni di esercizio. L'eventuale intenzionalità darà origine a sanzioni disciplinari.

Durante le lezioni cellulari e MP3 devono essere tenuti spenti in cartella. In caso di utilizzo improprio, gli apparecchi saranno ritirati e consegnati al collaboratore di sezione o alla segreteria. L'inadempienza sarà segnalata alla famiglia. In caso di episodio ripetuto scatteranno le sanzioni disciplinari.

Episodi di bullismo sono sanzionati con sospensione fino a 15 gg. In caso di episodi gravi può essere erogata anche una sanzione superiore, prevedendo però la possibilità di recupero e riammissione previo accertamento di ravvedimento operoso presso Enti e Istituzioni e recupero delle competenze disciplinari con compiti a casa.

Costituisce parte integrante del presente Regolamento l'allegato relativo alle sanzioni.

E' istituito un **Organo di Garanzia** interno all'Istituto per le sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla scuola, per il quale l'Organo di Garanzia è a livello provinciale. L'Organo di Garanzia all'interno dell'Istituto è composto da un genitore, due docenti e uno studente ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Tutti i componenti sono nominati dal Consiglio d'Istituto ad esclusione del Dirigente Scolastico che è membro di diritto.

TITOLO III

GENITORI

Art. 13

I genitori hanno diritto ad associarsi e riunirsi in comitato dei rappresentanti di classe, e/o in assemblea generale e/o in gruppi costituiti per iniziative particolari riguardanti gli alunni.

Art. 14

Per tutte le iniziative sopra ricordate la presidenza mette a disposizione i locali, previo accordo su date e orari. Ai genitori è consentita l'affissione di comunicazioni in appositi spazi.



Art. 15

Ai genitori è garantita la massima informazione circa le attività e le iniziative curricolari ed extracurriculari dell'istituto.

Art. 16

L'assemblea dei genitori di una classe è convocata dai loro rappresentanti nel Consiglio di Classe o a richiesta di dieci genitori.

Art. 17

Il Comitato dei genitori

- a) è composto dai genitori eletti nei consigli di classe;
- b) è presieduto da uno dei suoi membri eletto Coordinatore nella prima riunione che si svolge dopo le elezioni annuali per il rinnovo dei consigli di classe;
- c) può essere convocato dal Dirigente Scolastico, dal Coordinatore, dal Presidente del Consiglio d'Istituto, dalla Giunta Esecutiva, dai consigli di classe o da almeno un terzo dei suoi membri;
- d) può darsi un regolamento.

Art. 18

L'assemblea dei Genitori è presieduta dal Presidente del Consiglio di Istituto che la convoca su richiesta del Dirigente Scolastico, del Consiglio di Istituto, della Giunta Esecutiva, del Comitato dei Genitori, o di almeno un decimo dei genitori.

Le modalità dello svolgimento dell'assemblea sono regolate dalle norme vigenti.

Art. 19

I genitori hanno diritto ad incontri periodici con i docenti secondo quanto contemplato dalla carta dei servizi della scuola; al Collegio Docenti ne è demandata l'organizzazione.

Nel corso dell'anno sono previsti momenti per i colloqui individuali e forme di comunicazione periodica dei risultati.

I genitori hanno il dovere di partecipare alle riunioni e ai colloqui con i docenti e di tenersi aggiornati sull'andamento scolastico dei propri figli in modo attivo.

TITOLO IV

PERSONALE DOCENTE e NON DOCENTE

Art. 20

Il personale docente e non docente ha il diritto di riunirsi in assemblea congiuntamente o separatamente. Tali riunioni devono tenersi fuori dall'orario delle lezioni, salvo i casi D.P.R. n. 417 del 31 maggio 1974 art. 60 paragrafo 4 e successivi.



Art. 21

Appositi spazi devono essere riservati al personale di servizio per comunicazioni sindacali o di interesse per la categoria.

Art. 22

Alle assemblee del personale possono essere invitati esponenti politici, sindacali, esperti, personalità della cultura, colleghi di altri istituti senza particolari formalità.

Art. 23

VIGILANZA

Tutti i docenti e i collaboratori scolastici sono responsabili, ognuno secondo le proprie mansioni e secondo il piano di assistenza redatto ad inizio anno, della vigilanza su tutti gli studenti minorenni durante la loro permanenza a scuola; per i maggiorenni si applica il D.Lgs. 81: i docenti sono "preposti" alla prevenzione e protezione infortuni.

I docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima del suono della campanella

Nel cambio delle ore e durante l'intervallo fra le lezioni la vigilanza è affidata, per ogni classe, al docente uscente.

Al personale ausiliario può essere affidata la sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni, in occasione di momentanee assenze degli insegnanti.

La vigilanza sugli allievi partecipanti a gite scolastiche, viaggi d'istruzione, scambi culturali, visite guidate, spettacoli, compete esclusivamente agli insegnanti accompagnatori.

Durante le ore di lezione gli studenti potranno essere autorizzati ad uscire dall'aula solo in via eccezionale e non più di uno alla volta.

Art. 24

Per assenze, ritardi, uscite anticipate degli studenti si rimanda agli art. 8,9,10.

Art. 25

Per gli adempimenti generali, la didattica e norme dettagliate su assenze e vigilanza si fa riferimento alle linee guida per i docenti

TITOLO V

ORGANI COLLEGIALI

Art. 26

Il **Consiglio d'Istituto** è l'organo di governo della scuola, ha competenza generale per quanto riguarda l'organizzazione e la programmazione dell'attività scolastica, fatte salve le competenze specifiche del Dirigente Scolastico e degli altri Organi Collegiali

Art. 27

Consigli di classe – (Vige la normativa dell'art. 5 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 così come aggiornato dai D. Lgs 59/1998 e 112/1998)



I consigli di classe sono organi propulsivi e di coordinamento dell'attività didattica e educativa della classe rappresentata. Hanno come principale compito quello di promuovere e agevolare l'interazione docenti-studenti-famiglie, formulando al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione didattica oltre che a quelle ritenute necessarie per il miglior andamento dell'aspetto organizzativo ed educativo, con particolare riferimento alla qualità dell'attività scolastica.

Il Consiglio di Classe, al pari degli altri Organi Collegiali, realizza la partecipazione alla gestione della scuola da parte della Comunità Scolastica, interagendo con la vasta comunità sociale e civica, introducendo il principio democratico nella gestione della scuola pubblica.

Fatti salvi i compiti e le competenze della Dirigenza dell'Istituto, è compito fondamentale del Consiglio di Classe, tramite i propri Coordinatori, garantire la circolazione delle informazioni che interessano tutte le componenti, comprese le famiglie e il Comitato dei genitori, per l'adozione dei provvedimenti che di volta in volta si renderanno necessari.

Il Consiglio di Classe è convocato di norma quattro volte l'anno. Potranno essere richieste riunioni straordinarie su ordine del giorno proposto dai delegati degli studenti, dai genitori oppure dal coordinatore di Classe e/o dal Dirigente Scolastico.

Il coordinamento delle attività e delle iniziative dei vari Consigli di Classe sarà svolto dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di classe.

Art. 28

Il Presidente del Consiglio d'Istituto, eletto a norma dell'art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974:

- a) indice le adunanze, sentita la Giunta Esecutiva; le presiede e adotta tutti i provvedimenti per assicurarne il normale svolgimento;
- b) formula l'ordine del giorno, stabilisce l'ordine di precedenza degli argomenti e designa, in conformità dell'istruttoria della Giunta, i relatori;
- c) affida a un membro del Consiglio le funzioni di Segretario;
- d) firma con il Segretario i processi verbali;
- e) promuove, in conformità con le deliberazioni consiliari, i contatti con altre scuole e Istituti al fine di realizzare scambi d'informazione e di esperienza e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione:
- f) ha diritto di ricevere dagli organi della scuola tutte le informazioni pertinenti l'attività del Consiglio;
- g) convoca il Consiglio e l'Assemblea dei Genitori a norma degli articoli 24 e 25.

Art. 29

Il Consiglio elegge un Vicepresidente con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente dall'art. 5 del D.P.R. numero 416 de 31.05.1974.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'assolvimento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 30

Ogni consigliere, la Giunta Esecutiva, gli altri organi collegiali e le assemblee previsti dal D.P.R numero 416 del 31.05.1974 hanno diritto a proporre argomenti per l'ordine del giorno.



Tutte le proposte pervenute per iscritto alla Segreteria, prima dell'ultima seduta della Giunta che ne cura l'istruttoria, devono essere messe all'ordine del giorno.

Art. 31

Gli atti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono depositati in Segreteria a disposizione dei consiglieri 24 ore prima delle sedute.

Art. 32

Nell'ambito delle competenze del Consiglio, ogni consigliere può presentare:

- interrogazioni sui fatti che interessano il governo della scuola con richiesta di risposta scritta o orale;
- interpellanze sugli intendimenti della Giunta Esecutiva, del Presidente del Consiglio, del Dirigente Scolastico;
- mozioni per determinare la volontà del Consiglio.

Art. 33

Tutte le decisioni del Consiglio devono riportare la maggioranza di voti validamente espressi e sono pubblicate all'Albo almeno per sette giorni.

Art. 34

Il Consiglio approva il bilancio per l'anno successivo.

La bozza del bilancio è predisposta dalla Giunta Esecutiva.

Art. 35

La relazione annuale del Consiglio di Istituto al Provveditorato agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale, prevista dall'art.6 ultimo comma, del D.P.R. n° 416 del 31.05.1974, è predisposta nel mese di ottobre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva, ed è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il 15 di novembre. La relazione firmata dal Presidente del Consiglio d'Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale dal Dirigente Scolastico, entro quindici giorni dalla data della sua approvazione.

Art. 36

Il Consiglio può delegare la Giunta e/o apposite Commissioni a esercitare alcune sue funzioni.

Art. 37

Le delibere che la Giunta adotta per delega del Consiglio devono avere carattere di urgenza e saranno ratificate dal Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 38

Tutti gli organi collegiali devono essere convocati in via ordinaria con cinque giorni di preavviso; in caso di urgenza, con 24 ore di preavviso e con la trasmissione dell'ordine del giorno.

Copia della convocazione è affissa all'Albo.

Art. 39

Il Collegio dei docenti, il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i Consigli di classe, la Giunta



Esecutiva sono convocati dal Dirigente Scolastico; il Consiglio d'Istituto dal Presidente in conformità dell'art. 30 lettera "a".

Art. 40

La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria con preavviso di quarantotto ore; in caso di necessità anche senza il rispetto di particolari formalità. La seduta non è pubblica.

Art. 41

Le sedute degli organi collegiali sono valide quando è presente la maggioranza assoluta (51%) dei membri in carica.

Art. 42

Tutti gli organi collegiali possono essere convocati con la richiesta di un terzo dei loro membri in carica con l'eccezione di quanto previsto dall'art. 25.

TITOLO VI

LABORATORI E ATTREZZATURE

Art. 43

Tutte le attrezzature sono a disposizione della comunità scolastica e delle singole componenti; ne è vietato l'uso per attività non consone agli scopi della comunità stessa senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 44

Ad ogni laboratorio o categoria di attrezzature/materiali è proposto un docente responsabile nominato dal Dirigente Scolastico sulla base degli indirizzi generali emersi in Collegio dei Docenti: egli è il responsabile della corretta tenuta degli impianti e del materiale verso il Dirigente Scolastico che ne è il consegnatario. Si avvale, quando esistenti, degli aiutanti tecnici per gli aspetti operativi. Gli aiutanti tecnici sono responsabili della corretta gestione e della tenuta degli elenchi e dei registi di carico e scarico del materiale di facile consumo.

Art. 45

Il Docente responsabile, d'intesa con il Dirigente Scolastico e con l'aiuto dei tecnici, adotta i provvedimenti indispensabili per la buona conservazione del materiale in consegna.

Tali provvedimenti non devono pregiudicare l'utilizzazione del materiale.

Art. 46

L'uso della biblioteca è aperto a tutte le componenti dell'Istituto (docenti, non docenti, allievi, genitori degli allievi) con orario definito all'inizio di ogni anno scolastico.

Le norme relative al suo funzionamento – per prestiti e consultazioni – sono contenute nel Regolamento della Biblioteca, redatto d'intesa con la Presidenza e notificato a tutte le classi.

Il prestito dei libri e delle riviste dura 15 giorni ed è rinnovabile per altri 15.



In biblioteca sono disponibili per la consultazione opere multimediali su CD-ROM, riviste, enciclopedie, manuali e testi di valore e di uso tale da sconsigliarne il prestito.

Art. 47

Gli acquisti del materiale bibliografico, scientifico e didattico sono deliberati dal Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei Docenti o di singoli insegnanti. Le richieste sono coordinate e approvate preventivamente da una Commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal Vicario, dalle figure strumentali, dai coordinatori dei dipartimenti e da eventuali esperti.

Per motivi d'urgenza gli acquisti possono essere autorizzati dal Dirigente scolastico sulla base dell'elenco dei fornitori accreditati dal Consiglio di Istituto mediante procedure documentate.

Art. 48

Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate da almeno due terzi dei componenti del Consiglio d'Istituto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme della vigente legislazione scolastica.

Ciriè, 15/5/2012

Il Presidente del C.I Gianfranco Bruna Il Dirigente scolastico prof. Vito Infante



ALLEGATO AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO - SANZIONI DISCIPLINARI

ALLEGATO AL REGULAIVILINTO D'ISTITUTO - SANZIONI DISCIPLINARI		
Doveri	Comportamenti che si configurano come infrazioni ai doveri	Sanzione
Frequenza regolare e comportamento corretto	interruzioni ripetute delle lezioni	richiamo scritto sul registro di classe e sul libretto dello studente
	assenze/ritardi ingiustificati	richiamo scritto sul registro di classe e comunicazione alla famiglia
	non cura dei documenti scolastici e inosservanza delle scadenze relative alla loro consegna	richiamo scritto sul registro di classe e sul libretto dello studente
	falsificazione di documenti scolastici	sospensione
Rispetto degli altri	non rispetto di beni altrui (danneggiamento e/o furto)	richiamo scritto sul registro di classe e comunicazione alla famiglia con riparazione/risarcimento del danno*
	violazione del diritto individuale alla privacy (anche con uso improprio dei mezzi informatici)	sospensione
	uso improprio del cellulare	ritiro del cellulare; richiamo scritto sul registro di classe e sul libretto dello studente; sospensione
	insulti o termini volgari rivolti a compagni o al personale della scuola	richiamo scritto sul registro di classe e sul libretto dello studente - sospensione
	comportamenti che tendono consapevolmente ad irridere, offendere o emarginare studenti o personale della scuola	sospensione
	offese verbali che esprimono discriminazione e intolleranza	sospensione
	atti che violano o mettono in pericolo l'incolumità e l'integrità altrui	sospensione
Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute	violazione intenzionale delle norme di sicurezza vigenti	sospensione
	introduzione di alcoolici e/o droghe durante le attività scolastiche ed extrascolastiche	sospensione
Rispetto dei beni, delle attrezzature e delle strutture	mancato rispetto della pulizia nelle aule e negli spazi comuni interni ed esterni alla scuola	richiamo scritto sul registro di classe e sul libretto dello studente con obbligo di pulizia al di fuori dell'orario scolastico
	scritte o incisioni su muri, porte, banchi, sedie, attrezzatura	richiamo scritto sul registro di classe e sul libretto dello studente con obbligo di riparazione *
	danneggiamento o asportazione consapevole di beni o attrezzature	obbligo di riparazione del danno* e sospensione

^{*}Il responsabile risarcirà il danno secondo il valore del bene e le modalità stabilite dal Dirigente Scolastico. Nel caso in cui non venga individuato il responsabile, il risarcimento sarà ripartito su tutti gli studenti presenti al momento dell'accaduto e/o sull'intera classe.

La reiterazione di comportamenti scorretti, anche se non di grave entità, potrà comunque dar luogo alla sospensione dalle lezioni

